

D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014 n. 89
Modifiche al regime di tassazione dei redditi finanziari

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, contenente misure urgenti per la competitività e giustizia sociale, convertito, con modificazioni, in Legge 23 giugno 2014 n. 89, ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitale (interessi e dividendi) e dei redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e minusvalenze su titoli, valute. *etc.*).

In particolare, la menzionata disposizione:

A) modifica il livello delle aliquote di tassazione dei **dividendi percepiti dal 1 luglio 2014**, da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, come segue:

A1) dividendi percepiti su partecipazioni azionarie non qualificate: 26% (per i dividendi percepiti fino al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota del 20%);

A2) Resta invariato il regime previsto per la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate.

B) modifica il livello delle aliquote di tassazione degli **interessi su titoli obbligazionari maturati dal 1 luglio 2014**, da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, come segue:

B1) interessi percepiti su titoli di Stato italiani ed equiparati (BEI, BERS, *etc.*) e su titoli di stato esteri emessi da Paesi inclusi nella c.d. "*white list*": 12,50% (invariata);

B2) interessi percepiti su titoli obbligazionari emessi da società italiane: 26% (in precedenza: 20%).

C) aumenta, sempre dal 1 luglio 2014, dal 20% al 26% l'aliquota di imposizione sugli interessi dei conti correnti e certificati di deposito delle banche.

D) modifica altresì il livello dell'aliquota di tassazione delle **plusvalenze (capital gain) realizzate dal 1 luglio 2014**, che passa dal 20% al 26%, ad esclusione delle plusvalenze derivanti:

- da partecipazioni qualificate, per le quali si applica una tassazione progressiva;

- da operatività in titoli di stato italiani ed equiparati e titoli di stato esteri emessi da Paesi della c.d. "*white list*", per i quali rimane invariata l'aliquota del 12,50%.

Gli investitori non fiscalmente residenti in Italia continueranno a usufruire delle aliquote agevolate sugli interessi dei conti correnti e depositi, sugli interessi delle obbligazioni, nonché sulla distribuzione dei dividendi, come da convenzioni attualmente in essere contro le doppie imposizioni, e da esenzione sugli interessi, se residenti nei paesi inclusi nella c.d. "*white list*".

La riduzione di aliquota al 1,375%, prevista a favore di società UE che percepiscono dividendi, rimarrà applicabile per gli investitori esteri che hanno i requisiti previsti dalla normativa in essere. I suddetti benefici fiscali saranno applicabili dietro presentazione di usuale documentazione fiscale.

Il medesimo Decreto prevede una norma di carattere opzionale volta a consentire, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, l'affrancamento dei valori degli strumenti e delle attività finanziarie posseduti al 30 giugno 2014, mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 20% sui redditi maturati fino alla medesima data.

In particolare, si prevede che, qualora il contribuente ricorra alla disciplina dell'affrancamento, a decorrere dal 1° luglio 2014, il valore degli strumenti alla data del 30 giugno 2014 possa essere assunto quale nuovo costo di acquisto dello strumento.

Coloro che volessero avvalersi della disciplina dell'affrancamento, sono invitati a comunicarcelo entro il 30 settembre 2014.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.

Cremona, 30/06/2014

